



Decreto Dirigenziale n. 40 del 23/11/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

CAVA DI CALCARE ALLA LOCALITA' SANTANGIOLILLO IN COMUNE DI GIOIA SANNITICA (CE) DI IANNOTTA STELIO. ATTIVITA' ABUSIVA CONTESTATA CON VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 13.11.2015 E CON DECRETO N.39 DEL 20.11.2015 - APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL'ART.28 COMMA 1 L.R. 13 DICEMBRE 1985, N.54 S.M.I., E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PER EFFETTO DELL'ART.6 DELLA L.R. 10 GENNAIO 1983, N.13

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17 e dalla L.R. 27/01/2012, n. 1, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che, per effetto dell'art. 11 dell'O.M. 3100/2000, il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque in Campania ha predisposto ed approvato, nel 2003, il *"Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse"*;
- c. che, per effetto dell'art. 33 della L.R. 30/01/2008, n.1, le competenze relative al predetto Piano di recupero ambientale per la provincia di Caserta sono state trasferite all'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (A.R.Ca.Di.S.);
- d. che la ditta individuale IANNOTTA Stelio è stata esercente di attività estrattiva presso la cava di calcare sita alla località Santangiolillo nel comune di Gioia Sannitica (CE);
- e. che, con decreto dirigenziale n.941 del 03.02.1997, il Genio Civile di Caserta ha qualificato la cava in epigrafe "dismessa" rigettando l'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva presentata dalla ditta ai sensi dell'art.36 della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
- f. che con l'entrata in vigore, nell'anno 2003, del richiamato *"Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse"*, le attività di recupero del sito estrattivo *de quo* sono disciplinate da tale strumento normativo e rientrano, dall'anno 2008, nelle competenze della richiamata Agenzia.

CONSIDERATO:

- a. che, in data 13 novembre 2015, personale dello scrivente Ufficio ha svolto, congiuntamente al Corpo Forestale dello Stato, sopralluogo presso il sito di cava in oggetto accertando che erano in atto attività di scavo di materiale calcareo, contestualmente caricato su autocarri per essere commercializzato;
- b. che, altresì, all'atto dell'accertamento era in funzione anche l'impianto di frantumazione presente nell'area di cava;
- c. che, a seguito di esplicita richiesta del personale di controllo in merito al provvedimento che autorizzasse tali attività estrattive, il rappresentante della Ditta ha consegnato il *"Provvedimento finale di conclusione del procedimento da parte dell'amministrazione indicente (ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/1990 s.m.i.)"* Prot. n.7151 del 24.10.2014, rilasciato dal Comune di Gioia Sannitica (CE) all'esito di conferenza di servizi indetta dal medesimo Ente Locale;
- d. che le attività accertate in sede di sopralluogo consistono in scavi di materiale calcareo, definito di seconda categoria ai sensi dell'art.2 del R.D. 29/07/1927, n.1443, e perciò si configurano come attività estrattive, in Regione Campania disciplinate dalla richiamata L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i.;
- e. che all'atto dell'accertamento del 13 novembre 2015 è stato verificato, altresì, che era in funzione anche l'impianto di frantumazione presente all'interno dell'area di cava, circostanza che configura il predetto impianto come pertinenza di cava, ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. n.54/1985 s.m.i., ed, in quanto tale, può essere messo in esercizio soltanto in presenza di regolare e vigente autorizzazione estrattiva di cui alle vigenti norme di settore;
- f. che l'atto esibito in sede di sopralluogo, consistente nel richiamato Provvedimento finale n.7151 del 24.10.2014 rilasciato dal Responsabile del Comune di Gioia Sannitica (CE) ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/1990 s.m.i., in virtù del quale la ditta stava eseguendo le accertate attività estrattive, è provvedimento amministrativo invalido ed inefficace (Capo IV-bis, L. n.241/1990 s.m.i.) ai fini dell'autorizzazione delle medesime attività poiché rilasciato da Autorità non competente ed ai sensi di norma non disciplinante la materia estrattiva;
- g. che, per tutto quanto sopra, le accertate attività di scavo del materiale calcareo, così come quelle relative all'impianto di frantumazione, sono da ritenersi abusive in quanto avvenivano in assenza

di idoneo titolo autorizzativo rilasciato dall'Autorità competente in materia di attività estrattive ai sensi della vigente normativa di settore.

DATO ATTO:

- a. che, per tutto quanto sopra accertato, in sede di sopralluogo il Responsabile P.O. "Attività Estrattive-Vigilanza Mineraria-PRAE" ha ordinato la sospensione *ad horas* di tutte le attività presso il sito di cava in epigrafe, comprese quelle all'impianto di frantumazione, ai sensi dell'art.26 della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
- b. che, con decreto n.39 del 20.11.2015, il Genio Civile di Caserta ha confermato e ratificato il predetto ordine di sospensione ai sensi del citato art.26 comma 3 della medesima L.R. n.54/1985 s.m.i. per l'esecuzione di attività estrattive abusive.

RITENUTO che, per i motivi sopra esposti, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.28, comma 1, della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i. in virtù del quale *"chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni e non superiore a lire 20 milioni, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, all'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente"*.

VISTO:

- a. il DPR n. 128 del 09/08/1959 s.m.i.
- b. la L. n. 689 del 24/11/1981 s.m.i.
- c. la L.R. n. 13 del 10/01/1983 s.m.i.
- d. la L.R. n. 54 del 13/12/1985 s.m.i.
- e. il D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996 s.m.i.
- f. il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 s.m.i.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa "Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP. 2015.0007582 del 23.11.2015 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. **di COMMINARE la sanzione amministrativa di cui all'art.28, comma 1, della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i. alla ditta individuale IANNOTTA STELIO** nella persona del Rappresentante Legale sig. Iannotta Stelio residente in Gioia Sannitica (CE) alla Via Auduni, n.90, quale impresa esecutrice e proprietaria dei suoli su cui insiste la cava di calcare sita alla località Santangiolillo del comune di Gioia Sannitica (CE), **per l'attività abusiva di cava, svolta in assenza di un vigente provvedimento di autorizzazione**, già contestata e interdetta con verbale di sopralluogo del 13.11.2015 e con decreto n.39 del 20.11.2015;
2. **di INTIMARE** alla medesima ditta individuale IANNOTTA Stelio, come sopra identificata, il pagamento della sanzione amministrativa, entro e non oltre 60 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento, determinata, in misura ridotta ai sensi dell'art.6 della L.R. 10 gennaio 1983, n.13 s.m.i., pari a € 3.479,37 (euro tremilaquattrocentosettantanove/37), di cui € 3.443,22 (euro tremilaquattrocentoquarantatre/22) a titolo di sanzione, € 10,33 (euro dieci/33) per spese e € 25,82 (euro venticinque/82) per pubblicazione;

3. di DISPORRE:

- 3.1. che il pagamento così determinato sia effettuato mediante versamento su c.c.p. n.21965181 – Cod. IBAN del c/c unico postale della Regione Campania IT59A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato alla Tesoreria della Regione Campania Settore Finanza e Tributi - 80123 Napoli, codice tariffa n.1529, causale “sanzione amministrativa – 1° comma art.28 L.R. 54/1985 s.m.i.”;
- 3.2. che copia della ricevuta di versamento sia trasmessa alla UOD Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile entro 10 gg. dall'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art.6 della L.R. 10 gennaio 1983, n.13 s.m.i., ai fini di non incorrere, in caso di mancato pagamento, nell'applicazione degli artt. 7 e 8 della citata L.R. n.13/1983 e della L. 24 novembre 1981, n.689;
4. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 8 della menzionata L.R. n.13/1983, i trasgressori hanno facoltà di avanzare istanza di audizione e/o presentare scritti difensivi, nel termine perentorio di 30 gg. dalla notifica del presente atto, al Direttore Generale LL.PP., via De Gasperi 28 – Napoli, per il tramite di questo Ufficio;
5. di trasmettere il presente decreto:
in via telematica
 - 5.1. al Comune di Gioia Sannitica (CE) per notifica alla ditta individuale IANNOTTA Stelio residente in Gioia Sannitica (CE) alla Via Auduni, n.90;
 - 5.2. alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
 - 5.3. alla UOD 53/08/07 Gestione tecnico amministrativa di cave, miniere, torbiere, geotermia;
 - 5.4. al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC;
 - 5.5. al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale di Caserta;
 - 5.6. al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta;
 - 5.7. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE);
6. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
7. per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., di disporre per il presente decreto la pubblicazione di quanto richiesto dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazza